

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Rimessa in vigore e modifica del 8 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000 e del 23 gennaio 2001¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie sono rimessi in vigore.

II

L'articolo 2 cifra 3 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 summenzionato è modificato come segue (modificazione del campo d'applicazione):

³ Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera² e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza³ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica del CCL.

III

E conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, **stampate in grassetto**, della convenzione del 15 gennaio 2004 sul tenore del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie (CCL costruzioni ferroviarie 2005):

Art. 1 Tenore del CCL costruzioni ferroviarie 2005

¹ Il CCL costruzioni ferroviarie 2005 è di tenore identico al Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998, compresi tutti gli adeguamenti concordati fino al 31 marzo 2002 (testo di base):

¹ FF **2000** 4513–4514 5298, **2001** 156

² RS **823.20**

³ ODist, RS **823.201**

- a) Contratto collettivo di lavoro del 16 marzo 1998 (DCF del 3 ottobre 2000)
- b) CA 2000 del 19 aprile 2000 sulla proroga del Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie e relativi adeguamenti del 16 marzo 1998 (DCF del 28 novembre 2000)
- c) CA 2001 del 1° novembre 2000 al Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 16 marzo 1998 (DCF del 23 gennaio 2001)

2 Il CCL costruzioni ferroviarie 2005 comprende, a titolo complementare, adeguamenti redazionali al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2003–2005 (CNM 2005) secondo l'articolo 2, la riformulazione parziale del raggio di validità secondo l'articolo 3, la modifica dei salari base e l'introduzione di una nuova categoria salariale secondo l'articolo 4 nonché aggiunte al testo di base secondo l'articolo 5.

Art. 2 Adeguamenti redazionali

¹ I riferimenti al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera sono stati aggiornati in tutto il testo, compresi gli allegati (CNM 2005).

² Con il CCL costruzioni ferroviarie 2005 non è più necessaria la proroga del 19 gennaio 1998. L'allegato 4 viene soppresso e sostituito con l'allegato sulle attività aziendali delle imprese che realizzano costruzioni ferroviarie (in precedenza allegato 5).

Art. 3 Riformulazione del raggio di validità

Art. 1 Raggio di validità (nuovo)

Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le aziende dell'intero paese la cui attività consiste prevalentemente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

Cifra 1 dell'allegato 4 (nuovo)

Costruzione di binari.

Art. 4 Aggiunte alle disposizioni salariali

L'articolo 17 CCL è modificato come segue:

Art. 17 cpv. 1 Salari base (adeguato)

¹ Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora / al mese), fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 6, lettera a:

Classi salariali

V	Q	A	B	C
5465/30.55	4975/27.70	4785/26.65	4440/24.65	3975/22.15

Art. 17 cpv. 2 Classe salariale Q (nuovo)

Viene introdotta la seguente classe salariale:

² (...)

Classe salariale Q: costruttori di vie di traffico, indirizzo costruzioni ferroviarie, con certificato professionale riconosciuto (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente).

Art. 5 Ulteriori aggiunte e adeguamenti del testo di base (CCL)

1. L'articolo 19 (indennità e rimborso spese) CCL viene modificato come segue:

Art. 19 cpv. 1

¹ *Lavoro notturno continuo:* per il lavoro notturno continuo e il lavoro notturno tra le 20.00 e le 5.00 in estate, rispettivamente le 6.00 in inverno, viene pagata un'indennità di 48 franchi. Per singole ore di lavoro notturno vengono pagati 6 franchi all'ora (al massimo per 5 ore), a meno che non si tratti di ore prestate in anticipo convenute con i lavoratori. Per questi lavori non vengono corrisposti supplementi salariali o altre indennità, eccezione fatta per ore prestate nelle notti da sabato a domenica o da domenica a lunedì. Il supplemento di tempo per il lavoro notturno tra le 23.00 e le 06.00 è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.

Art. 19 cpv. 6

⁶ *Lavori in galleria:* Per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità:

- a) Per i lavori in galleria che, secondo i piani grafici delle FFS, superano i 200 metri, viene corrisposta un'indennità di 14 franchi. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente quei lavori che si svolgono oltre la fine dei binari.
 - b) Il diritto all'indennità sussiste nel caso di permanenza minima di 3 ore senza interruzioni in una galleria, oppure 5 ore durante un turno in una o più gallerie, se vi sono previsti degli intervalli.
 - c) Durante un turno, l'indennità viene versata una sola volta.
 - d) Con quest'indennità vengono compensate con una somma forfetaria le difficoltà del lavoro in galleria, quali rumori, sporcizia, polvere, gas di scarico, correnti, caldo, illuminazione artificiale, maggiore attenzione ecc. Con il diritto a questa indennità cade quella sugli abiti da lavoro del personale tecnico.
2. L'articolo 30 (entrata in vigore, durata del contratto e disdetta) CCL è modificato come segue:

¹ *Entrata in vigore e durata*: il presente contratto entra in vigore il 1° febbraio 2004 in sostituzione del contratto del 16 marzo 1998. Fondamentalmente è valido fino al 30 settembre 2005.

² *Scioglimento*: qualora il CNM 2005 dovesse essere disdetto anticipatamente da una delle parti contraenti, anche il presente contratto può essere disdetto dalle parti contraenti osservando un termine di preavviso di tre mesi.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

8 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz